

AIUTI DI STATO

C 30/96 (NN 44/96)

Francia

(96/C 275/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE rivolta agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito all'aiuto che la Francia ha deciso di accordare al Crédit Foncier de France

La Commissione ha informato il governo francese, con la lettera riprodotta qui di seguito, della sua decisione di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

ALLEGATO

1. Introduzione

«Ho l'onore d'informare il governo francese che la Commissione ha deciso d'avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, nei riguardi delle misure di aiuto accordate al Crédit Foncier de France. I dettagli e i motivi che hanno condotto all'avvio della procedura sono illustrati nell'allegato alla presente lettera. Nell'ambito della procedura la Commissione invita il governo francese a comunicarle, entro il termine di un mese dalla data della presente lettera, le sue osservazioni nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'esame della pratica. In particolare, la Commissione chiede alle autorità francesi di fornirle le informazioni elencate al punto 6 dell'allegato. Il governo francese è invitato ad informare il Crédit Foncier de France, nei più brevi termini, dell'avvio della procedura.

Poiché la presente lettera sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione prega di comunicarle entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data della presente lettera gli eventuali elementi d'informazione in essa contenuti che le autorità francesi considerano di natura confidenziale per motivi di segreto professionale.

La Commissione informa inoltre il governo francese che, nell'ambito della stessa procedura, essa inviterà gli altri Stati membri e i terzi interessati, mediante una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a presentarle le loro osservazioni. In applicazione del protocollo 27 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, essa invierà ugualmente una copia della presente all'autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e pubblicherà un avviso nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale*. Essa inviterà tale autorità di vigilanza, gli Stati membri dell'EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo nonché i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.

Nel gennaio 1996, la Commissione ha appreso dalla stampa che il Crédit Foncier de France (qui di seguito CFF) si trovava in gravi difficoltà finanziarie e aveva recentemente ottenuto dalla Caisse des Dépôts et Consignations (qui di seguito CDC) una linea di credito di 20 miliardi di FF fino ad un massimo di 25 miliardi di FF per far fronte ai propri problemi di rifinanziamento.

Ai primi di febbraio la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità francesi (lettera n. D/11451 del 2 febbraio 1996), le quali hanno risposto il 29 febbraio (lettera A/31571 pervenuta il 5 marzo) inviando le relazioni annuali richieste dalla Commissione e il 21 marzo (lettera A/32130 pervenuta il 22 marzo) con una nota in cui affermavano che il nuovo governatore del CFF avrebbe proposto entro breve un piano di ristrutturazione finanziaria e di riorganizzazione strategica dell'ente. Le autorità francesi hanno assicurato nella stessa occasione che avrebbero tenuto informati, per quanto necessario, i servizi della Commissione dell'evoluzione della pratica.

In data 17 aprile la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni (D/50178). In un colloquio telefonico in data 29 aprile con i servizi della Commissione le autorità francesi hanno indicato che il CFF aveva accertato una perdita di 10,8 miliardi di FF per l'anno 1995 e che il ministro francese dell'economia e delle finanze Arthuis aveva comunicato alla stessa data che:

- a) il signor Meyssonier, presidente e direttore generale del CFF, era stato invitato a presentare un piano di ristrutturazione entro il 31 luglio e a ricercare per CFF un partner finanziariamente in grado di effettuare l'iniezione di capitale necessaria per riportare i mezzi propri del CFF al livello minimo richiesto dalle norme bancarie;

- b) lo Stato si impegnava ad adottare tutte le misure necessarie perché il CFF potesse proseguire, dopo il 31 luglio, l'esercizio delle sue attività nel rispetto delle regole prudenziali in vigore;
- c) lo Stato garantiva che sarebbero state onorate tutte le scadenze, in conto capitale e interessi, del debito del CFF rappresentato da titoli.

Tale comunicato è stato trasmesso ufficialmente alla Commissione dalle autorità francesi il 5 giugno (A/33863) con una nota in cui affermavano che la linea di credito non costituiva un aiuto di Stato, poiché era stata accordata a condizioni commerciali e senza che lo Stato fosse intervenuto nelle trattative fra il CFF e la CDC. Le operazioni in questione non sono state notificate alla Commissione.

2. Descrizione del gruppo *Crédit Foncier de France* (CFF)

Il CFF è un gruppo finanziario di media dimensione (totale di bilancio 1994 di 377 000 milioni di FF, ossia un quinto circa rispetto al *Crédit Lyonnais*), presente in Francia e all'estero (Regno Unito, Spagna, Germania, Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Polonia), con 3 600 dipendenti alla fine del 1994.

La maggioranza del capitale del CFF è detenuta da un gran numero di azionisti di borsa (59 %), mentre il resto è controllato da un gruppo di azionisti istituzionali nazionali (come CDC, AGF e altre istituzioni, con circa il 15 % del capitale) e stranieri (UBS Asset Management, Templeton Global Investors e altri organismi, con circa il 22 % del capitale). Il personale del CFF detiene circa il 3 % del capitale. Lo Stato esercita un'influenza dominante sul CFF di cui nomina il governatore e i vicegovernatori. Esso è rappresentato anche nell'assemblea degli azionisti e nomina uno dei tre sindaci incaricati di vigilare sulla rigorosa osservanza degli statuti. Lo Stato è inoltre rappresentato da un commissario aggiunto del governo.

Il CFF è un'istituzione finanziaria specializzata, ai sensi della legge bancaria del 1984. In quanto tale, svolge varie funzioni di servizio pubblico, fra cui attualmente la distribuzione di taluni prestiti locativi (PLA: *Prêts Locatifs Aisés*), l'organizzazione del mercato ipotecario o il versamento agli enti creditizi dei premi nel quadro dei programmi e conti di risparmio edilizio. La sua funzione principale di servizio pubblico, ossia la concessione di

mutui agevolati per l'accesso alla proprietà (PAP), è cessata nell'ottobre 1995 in seguito alla riforma completa del finanziamento dell'accesso alla proprietà ⁽¹⁾. Lo Stato versa al CFF sovvenzioni che gli consentono di erogare mutui a tassi agevolati. L'attività sovvenzionata produce margini ridotti ma sicuri.

Tra l'altro, il CFF è intervenuto nell'operazione di salvataggio di un'altra istituzione finanziaria specializzata, il *Comptoir des Entrepreneurs* (CDE), su richiesta e per conto dello Stato ⁽²⁾. Gli aiuti al CDE hanno già formato oggetto di una decisione della Commissione in data 24 gennaio 1996 (aiuto NN 193/95), che li ha dichiarati compatibili con il mercato comune secondo le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

Il CFF svolge allo stesso tempo notevoli attività private nel quadro del finanziamento del settore immobiliare, delle amministrazioni territoriali e dei trasporti, in concorrenza con l'insieme del sistema bancario. L'attività concorrenziale del CFF, che è generalmente più redditizia ma più rischiosa, ha assunto un peso sempre maggiore nel corso degli ultimi anni al fine di controbilanciare il declino dei conti d'interesse pubblico dell'ente. Nel 1993, il settore dei mutui concorrenziali rappresentava il 33 % in termini di stock e circa il 60 % in termini di flusso. Nell'ambito delle sue attività bancarie, il CFF commercializza presso la sua clientela tutta una gamma di prodotti finanziari, fra cui i titoli dei propri OICVM (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari), nonché prodotti assicurativi.

Malgrado la sua rete diffusa, il CFF non svolge raccolta da clientela privata ma emette prestiti obbligazionari sui mercati nazionali (dove ha una forte presenza) e internazionali, in franchi francesi e in divise. Nel 1994 ha realizzato un volume di 24 miliardi di FF di prestiti. Le sue emissioni obbligazionarie a medio e lungo termine in essere nel 1994 ammontavano a quasi 296 miliardi di FF. Esse ammonterebbero attualmente all'incirca a 260 miliardi di FF. Come gli istituti di credito edilizio e le banche ipotecarie in Europa, il CFF emette obbligazioni ipotecarie che offrono ai detentori un privilegio speciale sui mutui ipotecari concessi dall'ente. Per assicurare la solidità di tale privilegio, l'ammontare dei mutui ipotecari

⁽¹⁾ Nel contesto di questa attività, il CFF contribuisce al rifinanziamento dei PAP concessi dal *Comptoir des Entrepreneurs* (CDE).

⁽²⁾ Ha infatti partecipato all'aumento di capitale con 900 milioni di FF e ai prestiti triennali disposti nel 1993 a favore del CDE per un valore di 2 miliardi di FF. Ha inoltre concesso la sua garanzia (contro-garanzia dello Stato) per le operazioni di scioglimento del CDE per un importo massimo di 2 miliardi di FF.

del CFF in essere deve sempre essere almeno pari a quello dei finanziamenti garantiti. Tali garanzie sono state estese, fin dall'inizio, alle obbligazioni comunali del CFF, conferendo a queste un privilegio rispetto ai prestiti concessi alle collettività pubbliche. A parte alcune eccezioni, tali garanzie si applicano anche alle altre risorse che il CFF si procura, in particolare alle risorse a medio termine.

Per l'emissione dei suoi prestiti, il CFF riceve un rating da parte delle principali agenzie specializzate che valutano la solidità finanziaria dell'istituzione e la qualità delle garanzie. Tale rating, "Aa1" nel 1993, è stato rivisto verso il basso nel 1995 ("Aa2") di un grado e ridotto recentemente di 5 gradi ("Baa1")⁽¹⁾, in seguito alle perdite registrate o previste sui prestiti. Tale degradazione del rating del CFF ha determinato il rincaro del costo della raccolta fino a rendere impossibile il ricorso del CFF ai mercati dei capitali. L'ultima emissione obbligazionaria del CFF risale all'agosto 1994. Essa è stata lanciata con uno scarto di poco più dello 0,20 % al di sopra del tasso delle obbligazioni dello Stato (e quindi senza rischio) con uguale scadenza. La riforma della politica dei prestiti agevolati per la casa e l'abolizione del monopolio detenuto dal CFF (insieme al Comptoir des Entrepreneurs) nella erogazione di tali prestiti ha condotto ad un aumento dello 0,50 % della differenza del tasso d'interesse rispetto alle obbligazioni di Stato comparabili. Tale scarto è raddoppiato fino a raggiungere l'1 % con il fallimento della fusione del CFF con Immeubles de France e una prima degradazione del rating dell'ente. A fine gennaio 1996, la seconda revisione verso il basso del rating da parte di Moody's ha determinato un aumento dello scarto che ha quasi raggiunto il 2 %. Il rifinanziamento è stato allora assicurato dalla CDC con

una linea di credito di 20 miliardi per la durata di 18 mesi. Dopo una riduzione in primavera, l'annuncio ai primi di aprile del rinvio sia della chiusura dei conti che della presentazione del piano di risanamento ha riportato lo scarto all'1,5 %.

Nel novembre 1993 gli azionisti del CFF avevano effettuato un'iniezione di capitale di 1,5 miliardi di FF, portando i mezzi propri consolidati⁽²⁾ a 11,8 miliardi di FF e il coefficiente di solvibilità al 10 %. I mezzi propri e il coefficiente di solvibilità sono scesi a 9,7 miliardi di FF e 9 % rispettivamente alla fine del 1994, in seguito ai cospicui accantonamenti ai fondi per i prestiti concessi agli operatori professionali del settore immobiliare. Il consiglio di amministrazione del CFF ha annunciato il 29 aprile scorso una perdita di 10,8 miliardi di FF per il 1995, cifra che colloca l'ente in situazione di fallimento virtuale con oltre 2 miliardi di fondi propri negativi. Il coefficiente di solvibilità è sceso allo 0,5 %. La sopravvivenza dell'ente è stata assicurata lo stesso giorno dallo Stato che è intervenuto per garantire il debito e la solvibilità futura del CFF. Secondo la stampa la perdita sarebbe dovuta agli accantonamenti di 13,6 miliardi di FF per i rischi sull'immobiliare. L'azione del CFF è attualmente quotata in borsa a circa 30 FF, rispetto ai livelli di 70 FF all'inizio del 1996, di 250 FF all'inizio del 1995 e di 333 FF al momento dell'aumento di capitale nel 1993⁽³⁾. L'assemblea generale straordinaria prevista per il 28 giugno dovrebbe proporre di ridurre il capitale sociale a 943 milioni di FF, pari a 25 FF per azione.

Le seguenti due tabelle mostrano l'evoluzione dei principali aggregati contabili e risultati del CFF comunicati dalle autorità francesi.

⁽¹⁾ L'agenzia di rating Moody's utilizza i seguenti gradi (dal migliore al peggiore): Aaa/Aa1/Aa2/Aa3/A1/A2/A3/Baa1/Baa2/Baa3, ecc.

⁽²⁾ Ivi compreso il fondo per rischi bancari generali (FRBG).

⁽³⁾ Questo confronto tiene conto della divisione del valore nominale dei titoli per tre nel luglio 1995.

Tabella 1: Evoluzione dei principali aggregati contabili del Crédit Foncier de France a livello consolidato (milioni di FF)

Bilancio consolidato	1993	1994		
		Lordo	Accantonamenti	Netto
ATTIVO				
Banche	53 696	46 596	21	46 575
Clientela	297 947	306 687	6 052	300 635
Titoli	6 633	9 980	747	9 233
Partecipazioni società in equivalenza	5 827	6 671		6 671
Immobilizzazioni	1 879	3 309	1 274	2 035
Ratei e risconti attivi	13 116	11 771	45	11 725
Totale dell'attivo	379 099	385 014	8 140	376 874
PASSIVO				
Banche	64 752			60 880
Clientela	4 378			5 363
Titoli	263 415			262 899
Ratei e risconti passivi	20 600			21 708
Riserve, ivi incluse le riserve di rivalutazione	3 462			5 035
Debiti subordinati	8 332			8 906
Capitali propri (1)	13 624			11 789
Utile d'esercizio	535			294
Totale del passivo	379 099			376 874
FUORI BILANCIO				
Impegni dati	102 235			110 682
Impegni ricevuti	428			544
Operazioni in divise: cambio a termine	59 584			60 537
Operazioni su strumenti finanziari a termine	79 937			77 129

⁽¹⁾ Ivi inclusi FRBG, interessi minoritari e depositi di mutua garanzia.

Fonte: Relazioni annuali CFF.

Tabella 2: Evoluzione dei conti economici del Crédit Foncier de France a livello consolidato (milioni di FF)

Conto economico	1993	1994
Proventi della gestione bancaria	37 437	33 820
Oneri della gestione bancaria	— 32 089	— 28 536
Provento netto bancario	5 348	5 283
Altri proventi della gestione bancaria	1 264	873
Altri proventi della gestione non bancaria	140	405
Altri oneri della gestione bancaria	— 1 004	— 895
Altri oneri della gestione non bancaria	— 29	— 26
Proventi globali di gestione	5 719	5 640
Spese per il personale	— 1 706	— 1 672
Altre spese amministrative	— 674	— 668
Ammortamenti e accantonamenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali	— 226	— 227
Risultato lordo di gestione	3 112	3 075
Rettifiche di valore su crediti e poste fuori bilancio	— 2 792	— 4 853
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie	130	— 235
Eccedenza dei recuperi sulle dotazioni al FRBG	312	2 372
Risultato di gestione prima delle imposte	763	359
Proventi straordinari	173	34
Oneri straordinari	— 252	— 20
Quota-parte risultato d'impresa in equivalenza	4	— 156
Imposte sugli utili	— 153	77
Utile netto, di cui	535	294
— partecipazione del gruppo	515	274

Fonte: Relazioni annuali CFF.

Prima della perdita colossale del 1995, la redditività del CFF era modesta ed in diminuzione: il tasso di redditività, prima delle imposte, dei mezzi propri consolidati parte del gruppo era pari al 5 % circa nel 1992 e 1993 e all'1 % circa nel 1994. Le cause delle perdite del CFF nel 1995 sembrano essere ricollegabili in ampia misura alla cattiva politica creditizia senza controllo rigoroso dei rischi, svolta nel settore immobiliare concorrenziale.

3. Valutazione del contenuto di aiuto di Stato delle misure di sostegno del *Crédit Foncier de France*

Nel valutare gli interventi degli Stati, la Commissione applica generalmente "il principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato" come indicato nella sua comunicazione sulle imprese pubbliche (*). Tale comunicazione enuncia che un'operazione comporta un aiuto di Stato se un investitore privato comparabile, operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato, non l'avrebbe realizzata.

Per quanto riguarda le partecipazioni pubbliche nel capitale sociale di un'impresa e come indicato nella comunicazione della Commissione del 1984 (*), si considera che un investitore privato non avrebbe realizzato una data operazione e che vi è dunque una presunzione di aiuto, quando la situazione finanziaria della società è tale che il ripristino di un livello di redditività normale (in termini di dividendi o di guadagni in conto capitale) del capitale investito non è assicurato entro un termine ragionevole o quando i rischi dell'operazione sono troppo elevati o troppo estesi nel tempo.

La CFF è un'istituzione controllata dallo Stato. Per valutare la presenza di un aiuto di Stato nel sostegno finanziario accordato alla CFF, la Commissione applica dunque "il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato". Come ha già concluso in altri casi, la Commissione considera che questo principio è applicabile agli enti creditizi, pur tenendo conto del carattere particolare del settore bancario.

Le misure che potrebbero contenere elementi di aiuto di Stato sono:

- 1) una linea di credito concessa dalla Caisse des Dépôts et Consignations (la banca del Tesoro, 100 % dello Stato) di 20 miliardi di FF fino ad un massimo di 25 miliardi di FF della durata di 18 mesi;

- 2) una garanzia dello Stato che assicura che saranno onorate tutte le scadenze, in conto capitale e interessi, del debito del CFF rappresentato da titoli;
- 3) l'impegno dello Stato a prendere tutte le disposizioni necessarie affinché il CFF possa proseguire, dopo il 31 luglio, l'esercizio delle proprie attività nel rispetto delle regole prudenziali in vigore.

Scopo della linea di credito è di assicurare la liquidità del CFF in una fase di transizione in cui non sono state ancora accertate le perdite del 1995 e non è stato ancora presentato un piano di ristrutturazione. Di fronte al degrado finanziario del CFF soltanto lo Stato, senza essere azionista diretto e tramite la CDC (ente creditizio pubblico che detiene una partecipazione del 4 % circa nel CFF), ha dichiarato il suo sostegno al CFF, mentre gli azionisti privati hanno rifiutato finora la loro partecipazione (*).

La linea di credito è diventata necessaria per la sopravvivenza del CFF, perché quest'ultimo non era più in grado di reperire fondi sui mercati finanziari a condizioni commerciali normali fin dall'inizio dell'anno. Nel corso della seconda settimana del gennaio 1996 le emissioni obbligatorie del CFF a 10 anni sono state quotate sul mercato secondario con un differenziale record di rendimento di quasi 200 punti base (ossia 2 punti percentuali d'interesse) al di sopra dei rendimenti dei prestiti dello Stato di stessa durata. A titolo di confronto, si può osservare che l'ultima operazione di finanziamento del *Crédit Local de France* offriva un differenziale superiore di 14 punti base rispetto ai prestiti di riferimento dello Stato.

Da notare che le agenzie di rating avevano iniziato a degradare il rating del CFF nel 1993. Nel 1995 Moody's ha assegnato un rating di solidità finanziaria "D", il che corrisponde ad una "solidità finanziaria incerta". Tale valutazione è stata riveduta verso il basso nel gennaio 1996 ("E+") per sottolineare una "solidità finanziaria molto scarsa". Per contro, il rating a lungo termine, che è quello più importante poiché tiene conto non solo della solidità finanziaria ma anche di ogni forma di contributo e protezione da parte di altri soggetti, in particolare dei poteri pubblici, è rimasto ad un livello proporzionalmente più elevato ("Baa1"), il che dimostra che il mercato attendeva un sostegno dello Stato a favore del CFF, anche perché il CFF ricade sotto l'influenza dominante e la protezione dello Stato.

Le autorità francesi hanno dichiarato che il prestito non costituisce un aiuto perché:

- lo Stato non è intervenuto nei negoziati fra la CDC e il CFF;

(*) Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GU n. C 307 del 13. 11. 1993).

(*) Bollettino delle Comunità europee n. 9, 1984.

(*) Al momento della concessione della linea di credito, AGF che detiene una partecipazione del 3 % nel CFF, era ancora un'istituzione pubblica che aveva a suo tempo partecipato al salvataggio del *Comptoir des Entrepreneurs*.

— le condizioni del prestito sono “commerciali”; pertanto il meccanismo scelto prevede un aumento progressivo del tasso d'interesse con l'estensione del periodo di utilizzazione della linea di credito, il che dovrebbe incitare il CFF a limitare progressivamente tale utilizzazione (*);

— la linea di credito è garantita da un importo leggermente superiore di prestiti alle amministrazioni territoriali accordati dal CFF.

Allo stadio attuale e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che la linea di credito possa in realtà costituire un aiuto di Stato. Anzitutto va notato che il prestito è stato accordato dalla sola CDC (ente creditizio controllato dalle autorità pubbliche francesi) senza la partecipazione di nessun'altra istituzione finanziaria. Dato il carattere pubblico della CDC, il fatto che lo Stato non sia intervenuto nei negoziati non è sufficiente per concludere che l'operazione è in linea con il principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato. Occorre di conseguenza esaminare le condizioni del prestito e le circostanze in cui è stato concesso. A questo riguardo, va rilevato che il tasso iniziale del prestito della CDC ha un differenziale di rendimento di 25 punti base rispetto al tasso di riferimento, mentre al momento della sua concessione le emissioni obbligazionarie del CFF a dieci anni erano quotate sul mercato secondario con un differenziale anche di 200 punti base (ossia 2 punti percentuali d'interesse) al di sopra del rendimento dei prestiti dello Stato di analoga durata. Questo scarto eccezionalmente elevato per un ente finanziario come il CFF gli ha impedito qualsiasi nuova emissione di prestiti obbligazionari per far fronte alle scadenze di rimborso dei prestiti, rendendo in tal modo vitale il prestito della CDC per la prosecuzione delle sue attività. Da questo punto di vista, le condizioni del prestito non possono essere considerate commerciali, soprattutto nel gennaio 1996 quando le agenzie di rating assegnarono una valutazione più bassa al CFF e i mercati attendevano risultati molto negativi per l'anno 1995. In particolare, la garanzia offerta dal CFF al CDC non deve essere considerata come una garanzia più importante di quelle normalmente offerte dal CFF e quindi in grado di coprire il rischio particolarmente elevato di un prestito al CFF, poiché tutte le emissioni obbligazionarie del CFF offrono lo stesso tipo di garanzia, ossia un privilegio speciale sui prestiti erogati dall'ente. La Commis-

sione riconosce che i prestiti agli enti territoriali sono normalmente più sicuri degli altri, specie di quelli a favore del settore immobiliare, ma essa non dispone attualmente di elementi sufficienti per poter verificare la sicurezza dei prestiti accordati dal CFF e apportati in garanzia a favore della CDC.

D'altra parte va segnalato che, al momento della concessione del prestito, la situazione finanziaria del CFF era — come è tuttora — talmente degradata e le prospettive così incerte che nessun altro investitore privato o azionista del CFF ha osato concedere fondi al CFF in attesa dell'intervento dello Stato. Anche se i conti del 1995 non erano stati ancora chiusi, i mercati e le agenzie di rating internazionali attendevano già che sarebbe stato necessario effettuare ingenti accantonamenti per rischi inerenti agli impegni immobiliari e ai risultati negativi della banca nel 1995. Infatti, sostituendosi agli investitori privati che rifiutano di concedere qualsiasi sostegno, lo Stato aiuta gli altri azionisti del CFF che avrebbero dovuto normalmente assumere a loro carico i costi della ristrutturazione del CFF. Tale operazione di salvataggio comporta pertanto un aiuto indiretto per questi azionisti, i quali continuano infatti a beneficiare di stretti legami con il CFF e a poter evidenziare la loro partecipazione nel CFF nei loro conti, mantenendo così i loro mezzi di attività ad un livello superiore a quello che avrebbe permesso la situazione reale del CFF.

Per quanto riguarda la garanzia ormai già accordata dallo Stato per la totalità del debito del CFF, la Commissione è del parere che essa costituisca un aiuto al salvataggio. Anche se l'intenzione dello Stato può essere comprensibile — evitare il fallimento del CFF (un emittente particolarmente importante di prestiti sui mercati finanziari internazionali) e una crisi generalizzata — l'intervento dello Stato appare sproporzionato. Va notato il carattere illimitato della garanzia sia nel tempo che nell'ammontare, l'assenza di qualsiasi remunerazione e la sua concessione prima che fosse stato definito un piano di ristrutturazione. Di conseguenza la garanzia non è conforme alle condizioni previste nell'inquadramento per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Allo stadio attuale la garanzia copre circa 260 miliardi di FF di prestiti del CFF.

(*) In media i tassi applicabili sono i seguenti:

- TIOP + 0,25 % per le emissioni anteriori al 3 giugno 1996,
- TIOP + 0,40 % per le emissioni fra il 3 giugno e il 1° ottobre 1996,
- TIOP + 0,675 % per le emissioni fra il 1° ottobre 1996 e il 31 marzo 1997.

La remunerazione complessiva percepita dalla CDC è ulteriormente maggiorata se la linea di credito è utilizzata dopo il 30 settembre 1996. Il margine applicabile alle emissioni effettuate prima del 3 giugno 1996 sale così allo 0,375 % e quella applicabile alle emissioni effettuate fra il 3 giugno 1996 e il 1° ottobre 1996 allo 0,525 %.

Infine, per quanto riguarda l'impegno dello Stato di prendere tutte le disposizioni necessarie affinché il CFF possa continuare dopo il 31 luglio ad esercitare le sue attività nel rispetto delle norme prudenziali in vigore, la Commissione ritiene che esso possa implicare elementi di aiuto di Stato, poiché tale impegno potrebbe significare che lo Stato è disposto a ricapitalizzare il CFF per riportare il coefficiente di solvibilità al livello minimo dell'8 %. La quantificazione di questo eventuale inter-

vento dello Stato è per ora impossibile. Si può soltanto rilevare che, secondo notizie di stampa, la ricostituzione dei fondi propri del CFF richiederebbe almeno 8 miliardi di FF.

In assenza di qualsiasi piano di ristrutturazione che possa assicurare il ripristino dell'efficienza del CFF, gli impegni dello Stato per la garanzia e l'eventuale ricapitalizzazione costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Per permettere alla Commissione di verificare il rispetto del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato, deve essere fornita la giustificazione del comportamento dello Stato azionista rispetto a quello di un investitore privato. A tale scopo, deve essere presentato un piano di ristrutturazione coerente e dettagliato che dimostri che l'intervento dello Stato otterrà una remunerazione "normale" accettabile per un investitore privato operante in un'economia di mercato su tutta l'operazione. Altrimenti, l'intervento dello Stato costituisce un aiuto di Stato. Le misure in questione costituiscono aiuti a favore del CFF, poiché lo Stato si è sostituito a questo stadio agli investitori privati che hanno negato qualsiasi sostegno dato il deterioramento finanziario e la scarsa solvibilità del CFF. La natura e l'ammontare degli aiuti possono essere determinati tenuto conto delle modalità definitive scelte.

4. Distorsione degli scambi tra gli Stati membri

La liberalizzazione dei servizi finanziari e l'integrazione dei mercati finanziari hanno l'effetto di rendere gli scambi intracomunitari sempre più sensibili alle distorsioni della concorrenza. Benché in principio gli enti creditizi possano esercitare le loro funzioni, basate soprattutto sulle attività di depositi e prestiti, senza frontiere, essi incontrano in pratica ostacoli alla loro espansione all'estero⁽¹⁰⁾. Questi ostacoli sono spesso legati alla protezione delle banche nazionali contro gli effetti della concorrenza, che rende meno vantaggiosa l'entrata sul mercato dei concorrenti stranieri. Gli aiuti che hanno lo scopo di permettere la sopravvivenza degli enti creditizi nonostante la loro ridotta redditività e capacità di affrontare le sfide concorrenziali, come quelli concessi al CFF, rischiano pertanto di falsare la concorrenza a livello comunitario, poiché rendono più difficile l'ingresso delle banche straniere sui mercati bancari nazionali.

Senza gli aiuti in questione, il CFF avrebbe dovuto probabilmente essere liquidato o venduto ad un'altra istituzione più solida. In tale caso il CFF o le sue attività avrebbero potuto essere eventualmente acquistate da un concorrente straniero interessato a stabilirsi o ad aumentare la sua presenza commerciale in Francia.

⁽¹⁰⁾ La penetrazione nel mercato bancario francese delle istituzioni straniere, un fenomeno relativamente recente, è salita fino all'8 % in termini globali alla fine del 1993, ma è scesa al 7,7 % nel 1994.

Va altresì sottolineato che la concorrenza fra istituzioni bancarie si gioca non soltanto sull'attivo ma anche sul passivo. In altre parole, le banche sono anche in concorrenza fra di loro nella raccolta delle risorse. Il grado di concorrenza nella raccolta delle risorse è probabilmente ancora più elevato di quello nell'attività di concessione di prestiti. Poiché il CFF è un importante prestatore di fondi sui mercati finanziari internazionali, è evidente che l'effetto distorsivo dell'aiuto sulla concorrenza a livello comunitario è significativo.

Di conseguenza, si deve considerare che gli interventi in questione ricadono sotto l'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, poiché costituiscono aiuti di Stato che falsano la concorrenza in misura tale da poter incidere sugli scambi intracomunitari.

5. Esame della compatibilità degli aiuti

Dopo aver determinato la natura d'aiuto di Stato delle misure in esame a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, la Commissione deve verificare se tali misure possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato.

Anzitutto va notato che l'aiuto non è stato notificato, anche se le autorità francesi, sulla base dei criteri applicati in altri casi come quelli del *Comptoir des Entrepreneurs* e del *Crédit Lyonnais*, avrebbero dovuto concludere che le operazioni in questione contenevano aiuti di Stato in assenza di un piano di ristrutturazione. Già la sola garanzia, concessa in forma illimitata e non onerosa a copertura di un rischio elevato, costituisce in ogni caso un aiuto di Stato. Inoltre, tali operazioni costituiscono aiuti illegali.

In secondo luogo, non si tratta nel caso di specie di un aiuto a carattere sociale concesso a consumatori individuali.

Non si tratta neppure di un aiuto destinato a rimediare ad una grave perturbazione economica, dato che esso mira a risolvere le difficoltà di un unico beneficiario, il CFF, e non già le difficoltà di tutti gli operatori del settore. Inoltre la Commissione considera che i problemi del CFF non trovano la loro origine in una crisi bancaria sistemica in Francia, anche se il CFF non è il solo ente creditizio francese in difficoltà. Infatti alcune altre banche, specie pubbliche, incontrano ugualmente delle difficoltà. Le cause delle perdite del CFF sono specifiche a questo ente e sembrano ampiamente riconducibili alla cattiva politica creditizia nel settore ipotecario concorrenziale e al controllo insufficiente dei rischi connessi. Di conseguenza, a questo stadio gli aiuti concessi non pos-

sono neppure essere considerati d'interesse europeo comune.

Poiché non si tratta neppure di un aiuto destinato e atto a facilitare lo sviluppo di talune regioni francesi, potrà essere presa in considerazione soltanto la deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettere c).

La compatibilità di siffatte misure deve essere valutata in base alle regole specifiche riguardanti gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione⁽¹⁾. Il principio generale da applicare alle imprese in difficoltà subordina la compatibilità di un aiuto alle seguenti condizioni: l'aiuto deve essere limitato allo stretto necessario in modo che lo sforzo di risanamento sia sostenuto prevalentemente dall'impresa stessa, l'effetto distorsivo dell'aiuto sulla concorrenza deve essere compensato dall'apporto di sufficienti contropartite ed infine è richiesta l'esecuzione completa di un piano di ristrutturazione che permetta di ripristinare il livello minimo di redditività necessario per assicurare l'efficienza dell'impresa entro un periodo di tempo ragionevole.

In applicazione della disciplina degli aiuti alla ristrutturazione, la Commissione considera che questo tipo di aiuti dovrebbe essere normalmente necessario una sola volta.

Tuttavia, la Commissione è conscia del carattere particolare del settore bancario e della grande sensibilità dei mercati finanziari alle difficoltà, anche solo di singole banche, circostanza che deve essere presa in considerazione nell'applicare le regole in materia di aiuti di Stato. La Commissione riconosce che in certi casi la crisi di una banca importante può produrre un effetto contagioso indesiderato e coinvolgere a volte l'intero sistema. In questo caso l'intervento dello Stato può essere giustificato per prevenire una crisi del sistema. Tuttavia questa giustificazione non è sufficiente per escludere il carattere di aiuto dell'intervento. Inoltre, nel caso di specie sembrano esservi altre possibili soluzioni di liquidazione che consentirebbero di scongiurare il rischio di una crisi sistemica⁽²⁾. In ogni caso, l'intervento può e deve essere limitato allo stretto minimo onde prevenire distorsioni di concorrenza incompatibili. Esso può e deve inoltre essere calibrato in modo tale da rispettare le regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato, come previsto

anche dalla disciplina degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione.

In particolare, deve essere presentato un piano di ristrutturazione credibile, realista, dettagliato, che possa assicurare il ritorno all'efficienza dell'istituzione in crisi entro un lasso di tempo ragionevole. Trattandosi nella fattispecie di un aiuto particolarmente elevato, il piano deve permettere alla Commissione non soltanto di valutare le possibilità di un ritorno all'efficienza, ma anche di accertare che il piano di ristrutturazione comporti concrete contropartite che compensino l'effetto distorsivo dell'aiuto di Stato sulla concorrenza. Tale contributo dovrebbe coprire i vari settori di attività del CFF. In assenza di questi elementi essenziali, la Commissione non può concludere che gli aiuti in questione sono compatibili con il mercato comune.

6. Conclusioni

Per concludere, si rileva a questo stadio che le misure di sostegno al CFF, ossia la linea di credito concessa dalla Caisse des Dépôts et Consignations per un importo di 20 miliardi di FF fino ad un massimo di 25 miliardi di FF, la garanzia illimitata del governo francese per il debito del Crédit Foncier de France e l'impegno dello Stato ad adottare tutte le misure necessarie affinché il Crédit Foncier de France possa continuare, dopo il 31 luglio 1996, ad esercitare le sue attività nel rispetto delle regole prudenziali in vigore, contengono importanti elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e devono di conseguenza essere esaminate alla luce dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, onde accertare se possono essere considerate compatibili con il mercato comune. Tale esame non è possibile al momento per mancanza di informazioni. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

Nell'ambito di tale procedura, devono essere forniti documenti ed informazioni supplementari che consentano alla Commissione di effettuare l'esame previsto all'articolo 93 del trattato CE. La Commissione chiede pertanto alle autorità francesi di presentarle i seguenti documenti ed elementi di informazione:

- a) un piano di ristrutturazione realistico e dettagliato per attività e aree geografiche, comprovante il ritorno del CFF all'efficienza;
- b) il conto economico e il bilancio ufficiale del CFF per il 1995, nonché i conti e i bilanci previsionali dettagliati dal 1996 al 1998, con indicazione delle ipotesi in base ai quali sono stati elaborati;
- c) i rapporti sul CFF elaborati dall'ufficio di consulenza "Syndex" e dai sindacati, nonché ogni altro studio di valutazione eventualmente effettuato da banche consulenti o dalla commissione bancaria;

⁽¹⁾ GU n. C 368 del 23. 12. 1994.

⁽²⁾ Va notato a questo riguardo che il fatto che il CFF non effettui la raccolta di depositi a vista ma emetta obbligazioni di lunga durata rende il rischio di un panico generale meno acuto poiché, tra l'altro, consente la ristrutturazione dell'impresa senza il pericolo di un ritiro massiccio dei fondi prestati al CFF. D'altronde i detentori di obbligazioni ricevono una remunerazione più elevata rispetto ai depositanti per il rischio normalmente superiore di questo tipo d'investimento. Di conseguenza essi non devono essere necessariamente protetti come i depositanti in caso di liquidazione del prestatore.

- d) una nota sulla posizione di mercato del CFF rispetto alle altre banche della piazza, con indicazioni in cifre e spiegazione dell'evoluzione prevista delle quote di mercato del CFF per le sue varie attività;
- e) una nota sul sistema di controllo dei rischi e degli impegni delle filiali;
- f) una nota sul rinnovo del "management" della CFF;
- g) una nota dettagliata sull'attività del gruppo CFF (filiali comprese) nel settore immobiliare, con indicazione delle attività in portafoglio, valutazione rispetto al mercato, prospettive di vendita e costo di detenzione;
- h) una nota sull'evoluzione delle attività ponderate, dei mezzi propri e del coefficiente di solvibilità dal 1996 al 1998;
- i) una nota di valutazione sulle possibilità attuali di adossamento futuro del CFF ad un altro gruppo bancario di maggiori dimensioni;
- j) una nota dettagliata sulle garanzie di Stato o qualsiasi altra protezione dello Stato di cui beneficia il CFF;
- k) i dettagli dei prestiti concessi in garanzia alla CDC per la linea di credito, per poter verificare il grado di sicurezza di tale garanzia;
- l) le contropartite offerte ai concorrenti per compensarli degli effetti distorsivi dell'aiuto sulla concorrenza;
- m) i dettagli delle operazioni future di finanziamento del CFF e degli interventi previsti in conto capitale, in particolare per quanto riguarda la partecipazione del settore privato e quella diretta o indiretta dello Stato francese;
- n) ogni altra informazione utile per la valutazione delle operazioni presenti e future a favore del CFF.
- La Commissione si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni dopo aver proceduto all'analisi delle informazioni sopra menzionate».
- La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni sulle misure in questione entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:
- Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.
- Tali osservazioni saranno comunicate al governo francese.*

Avviso di scadenza di misure antidumping

(96/C 275/03)

La Commissione rende noto che la misura antidumping elencata qui sotto verrà a scadenza fra breve.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾.

Prodotto	Paese(i) d'origine o di esportazione	Misura	Riferimento	Data di scadenza
Urea	Venezuela	Dazio	Regolamento (CEE) n. 2835/91 (GU n. L 272 del 28. 9. 1991)	30. 9. 1996

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.